

LONG TERM PARTNERS S.r.l.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
ex D.Lgs. 8 giugno 2001, N.231

PARTE SPECIALE G

**DELITTI IN MATERIA DI
VIOLAZIONE DEL DIRITTO
D'AUTORE**

INDICE

PARTE SPECIALE G

1. LA FUNZIONE E I DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE G.....	3
2. I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25- <i>novies</i> D.Lgs. 231/2001).....	3
3. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE ALL'ART. 25-NOVIES DEL D.LGS. 231/2001	4
4.I PRINCIPI GENERALI E SPECIFICI DI ORGANIZZAZIONE E COMPORTAMENTO	5
4.1. I PRINCIPI GENERALI	5
4.2. I PRINCIPI SPECIFICI	6
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	7

1. LA FUNZIONE E I DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE G

La presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Long Term Partners S.r.l. si pone come obiettivo quello di individuare i principi e le regole di condotta cui i destinatari della stessa devono uniformarsi al fine di minimizzare il rischio di commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25-*novies* del Decreto.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi generali e specifici che i Partner, i dipendenti, gli organi sociali, i consulenti e i collaboratori a qualsivoglia titolo della Società sono chiamati ad osservare ai fini di una corretta applicazione del Modello con riferimento alle attività sensibili nell'ambito dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che collaborano con esso, gli strumenti ritenuti essenziali al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica demandate all'Organismo stesso.

I principi deontologici e le norme di comportamento contemplate nella presente Parte Speciale si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai dipendenti, nonché ai consulenti, ai collaboratori esterni, ai procuratori ed, in genere, a tutti i terzi che agiscono per conto della Società nell'ambito delle attività poste in essere dalla stessa che sono state individuate come a rischio di commissione dei delitti di cui all'art. 25-*novies* del Decreto.

Il Consiglio di Amministrazione nel definire il presente documento, a ulteriore dimostrazione della volontà della Società di operare secondo i principi etici così come già definiti nella propria regolamentazione interna, intende sensibilizzare tutto il personale ad adottare comportamenti corretti ed idonei a prevenire la commissione dei delitti di cui all'art. 25-*novies* del Decreto. In tale ottica, la presente Parte Speciale disciplina i principi e le regole di comportamento su cui deve essere fondata l'operatività aziendale.

Questi principi e regole richiamano, focalizzandoli ai fini della prevenzione dei reati contemplati dal Decreto ed eventualmente integrandoli, quelli previsti dal Codice Etico e dalla Parte Generale del Modello.

La violazione dei principi e delle regole di condotta previste dalla presente Parte Speciale comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal sistema disciplinare di cui al paragrafo 8 della Parte Generale del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

2. I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25-*novies* D.Lgs. 231/2001)

Nel presente paragrafo si richiamano le fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-*novies* del Decreto. Inoltre, con riferimento alle fattispecie di reato a cui la Società è stata giudicata esposta in sede di mappatura delle attività sensibili e dei controlli si riporta, a titolo puramente esemplificativo, un esempio di realizzazione della fattispecie di reato.

- **Protezione del diritto d'autore** (art. 171 L. 633/1941, comma 1, lett. a)-bis e comma 3)

Parte Speciale G - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Esempio: la fattispecie di reato in oggetto è integrata quando un dipendente della Società diffonde, senza autorizzazione e attraverso l'utilizzo di reti telematiche, opere dell'ingegno protette in tutto o in parte dal diritto d'autore (es. software, ecc.).

- **Gestione abusiva di programmi per elaboratori e di banche dati protette** (art. 171-bis L. 633/1941)

Esempio: integra la fattispecie di reato in oggetto il dipendente della Società che utilizza banche dati o software in assenza di idonea licenza.

- **Gestione abusiva di opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico** (art. 171-ter L. 633/1941)

Esempio: integra la fattispecie di reato in esame il dipendente della Società che nel corso di una presentazione della Società o di un convegno utilizza, senza autorizzazione, opere o parti di opere protette dal diritto di autore.

- **Gestione impropria di supporti esenti da obblighi di contrassegno ovvero non assolvimento fraudolento degli obblighi di contrassegno** (art. 171-septies L. 633/1941)
- **Gestione abusiva o comunque fraudolenta di apparati atti alla codificazione di trasmissioni audio-visive ad accesso condizionato** (art. 171-octies L. 633/1941)

Per un'analisi dettagliata ed approfondita dei reati appena richiamati e previsti dal Decreto si rinvia all'Allegato 1 ("Elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle società e degli enti ex d.lgs. 231/2001") del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

3. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE ALL'ART. 25-NOVIES DEL D.LGS. 231/2001

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste con riferimento ai reati contemplati dall'art. 25-novies del DLgs n. 231/01 a carico della Società. Si rammenta che, ad ogni singola quota, è attribuito un valore compreso tra un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549 (sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente e al fine di garantire l'effettività della sanzione).

Reato	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
<ul style="list-style-type: none">• Protezione del diritto d'autore (art. 171 L.633/1941)• Gestione abusiva di programmi per elaboratori e di banche dati protette (art. 171-bis L. 633/1941)• Gestione abusiva di opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico (art. 171-ter L. 633/1941)• Gestione impropria di supporti esenti da obblighi di contrassegno ovvero non assolvimento fraudolento degli obblighi di contrassegno (art. 171-septies L. 633/1941)• Gestione abusiva o comunque fraudolenta di apparati atti alla codificazione di trasmissioni audio-visive ad accesso condizionato (art. 171-octies L. 633/1941)	fino a 500 quote	Sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 del D.Lgs. 231/01 per una durata non superiore ad un anno

Oltre alle sanzioni sopracitate vanno in ogni caso considerate le ulteriori forme di sanzione per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato previste dalla normativa di riferimento:

- la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna (una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale), che può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

4. I PRINCIPI GENERALI E SPECIFICI DI ORGANIZZAZIONE E COMPORTAMENTO

Di seguito si individuano i principi generali e specifici a cui tutti i destinatari della presente Parte Speciale, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nelle attività sensibili, devono uniformarsi al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti di cui all'art. 25-*novies* del Decreto.

Le attività sensibili, individuate nell'ambito del *risk assessment* svolto ai fini della predisposizione del Modello di Long Term Partners S.r.l., relativamente ai reati di cui all'art. 25-*novies* del Decreto sono:

- a) presentazione della Società al pubblico;
- b) utilizzo di risorse ed informazioni di natura informatica o telematica ovvero di qualsiasi altra opera dell'ingegno.

4.1. I PRINCIPI GENERALI

Tutte le attività della Società, che prevedano un coinvolgimento dei destinatari della presente Parte Speciale in attività sensibili ai fini della commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore, sono attuate nel pieno rispetto della normativa vigente, del Codice Etico, delle regole contenute nel presente Modello, dei protocolli, delle procedure e delle *policy* aziendali, dei valori e delle politiche della Società.

Nell'espletamento delle attività sensibili ai fini della presente Parte Speciale è espressamente vietato ai destinatari della stessa di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 25-*novies* del Decreto.

In particolare, i destinatari della presente Parte Speciale devono attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'art. 25-*novies* del Decreto;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle di cui all'art. 25-*novies* del Decreto, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché dei protocolli, delle procedure aziendali e delle *policy* interne alla Società, nell'espletamento di tutte le attività svolte nell'ambito della gestione delle attività individuate come sensibili alla commissione dei delitti di violazione del diritto d'autore.

La Società fa obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui i destinatari della presente Parte Speciale abbiano il sospetto che uno dei reati oggetto della stessa sia stato o possa essere commesso.

4.2. I PRINCIPI SPECIFICI

Il presente paragrafo si pone come obiettivo quello di individuare i principi specifici cui sono informati i comportamenti che i destinatari della presente Parte Speciale devono adottare nello svolgimento di tutte le attività della Società identificate come a rischio di commissione dei reati in materia di violazione del diritto d'autore.

In particolare, nell'ambito delle attività sensibili ai sensi dell'art. 25-*septies* del Decreto, devono essere rispettate le seguenti regole:

- rispettare tutti i protocolli, le procedure e le *policy* interne alla Società adottate anche al fine di prevenire la commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore contemplati dall'art. 25-*novies* del D.Lgs. 231/2001;
- utilizzare i sistemi informativi aziendali per finalità di natura esclusivamente professionale, vale a dire attinenti allo svolgimento dell'attività lavorativa del soggetto che effettua l'accesso alla rete informatica aziendale. Gli accessi di ogni altro genere sono effettuati solo se strettamente necessari e rivestono in ogni caso carattere occasionale;
- effettuare qualunque accesso alla rete aziendale unicamente a mezzo degli specifici codici identificativi assegnati ed alla password, che deve essere mantenuta segreta;
- astenersi dall'effettuare il download di documenti senza prima aver accertato l'assenza di violazione di diritti d'autore. Sono in ogni caso vietati i download di file non attinenti all'attività lavorativa ricoperta dai destinatari della presente Parte Speciale ed alle mansioni dagli stessi ricoperte;
- astenersi dal duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale, o comunque per trarne profitto, senza averne diritto, programmi per elaboratori, banche dati protette ovvero qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore e da diritti connessi, incluse opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico;
- ogni licenza software o banca dati deve essere correttamente acquistata e utilizzata nel rispetto di quanto previsto dalle condizioni contrattuali. Nessun software o banca dati può essere utilizzato in assenza di valida licenza, anche nel caso in cui la stessa sia anche solamente scaduta;
- astenersi dal diffondere tramite reti telematiche - senza averne diritto - un'opera dell'ingegno o parte di essa;
- utilizzare software di *file sharing* per archiviare dati aziendali o condividerli con altri soggetti solamente previa autorizzazione da parte della Società e tramite l'esclusivo impiego di strumenti messi a disposizione dalla Società stessa;
- i soggetti che si occupano dell'implementazione e dell'aggiornamento del sito internet aziendale e della predisposizione di presentazioni istituzionali della Società si impegnano a non diffondere file o documenti tutelati dalla normativa in materia di diritto d'autore, ponendo in essere verifiche preliminari in merito alla possibilità di pubblicazione e diffusione dei dati;

- ai responsabili dei singoli progetti è attribuito il compito di verificare che le fonti, le immagini, i documenti ed ogni altra informazione utilizzata ed inserita nei report finali dei progetti stessi non sia tutelata dalla normativa in materia di diritto d'autore.

5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale in merito ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza pone in essere controlli periodici sulle attività individuate come potenzialmente a rischio di commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto) in sede di mappatura delle attività sensibili e dei controlli. Tale attività di verifica e monitoraggio è attuata al fine di verificare la corretta attuazione delle attività sensibili stesse alla luce dei principi e delle regole di cui al presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza con riferimento al monitoraggio ed all'osservanza del Modello relativamente ai delitti di cui all'art. 25-*novies* del Decreto sono i seguenti:

- proporre che vengano costantemente aggiornati i protocolli, le procedure e le *policy* interni alla Società adottati al fine di prevenire la commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore, di cui alla presente Parte Speciale;
- monitorare sul rispetto delle procedure interne alla Società adottate al fine di prevenire la commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore. In particolare, con riferimento a tale punto, l'O.d.V. conduce controlli a campione sulle attività sensibili volti a verificare, da un lato, la corretta applicazione ed il rispetto delle procedure interne, dall'altro, l'effettiva adeguatezza delle prescrizioni in esse contenute al fine di prevenire la commissione dei delitti di cui alla presente Parte Speciale. L'Organismo di Vigilanza si dota, all'inizio di ogni esercizio, di uno specifico piano delle attività e dei controlli (*Piano di audit*) che intende porre in essere periodicamente al fine di adempiere alla funzione di controllo e monitoraggio.
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi esponente aziendale, dagli organi sociali e dai terzi in generale e porre in essere gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- conservare evidenza dei controlli e delle verifiche effettuati e dei flussi informativi ricevuti.

La Società garantisce all'Organismo di Vigilanza il libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante e funzionale alle attività dell'organismo stesso.